

Tribunale di Pavia  
Sezione Fallimentare

Concordato preventivo rg n. 2/2020

Il Tribunale riunito nei seguenti magistrati:

dott.ssa Erminia Lombardi presidente

dott. Erminio Rizzi giudice

dott.ssa Francesca Claris Appiani giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.6.2020 emette il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per accesso alla procedura di concordato preventivo *in bianco* depositato da I.C.E.R. S.r.l. Costruzioni in data 31.1.2020;

visto il decreto del Tribunale depositato in data 19.2.2020 con cui si è concesso il termine di 120 giorni per il deposito del piano e della proposta di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.;

rilevato che in tale decreto, in applicazione dell'art. 161, ottavo comma, l. fall., si è disposto che il ricorrente dovesse depositare con cadenza mensile la situazione finanziaria aggiornata dell'impresa e la relazione esplicativa redatta dal legale sullo stato di predisposizione della proposta e sulla gestione finanziaria, negoziale e industriale della ricorrente;

rilevato che la ricorrente non ha mai depositato tali relazioni nonostante il sollecito del pre commissario nominato dal Tribunale dott. Pietro Griffini e del giudice relatore con decreto del 29.4.2020;

rilevato che in data 22.5.2020 il legale della ricorrente ha dismesso il mandato professionale;

rilevato che stante tali omissioni il Tribunale ha fissato udienza per la comparizione del ricorrente e del pre commissario in data 10.6.2020;

rilevato che all'udienza indicata la ricorrente si è presentata sprovvista di nuovo legale, che il legale dimissionario ha chiesto in via telematica differimento della stessa e che il Collegio, a garanzia del contraddittorio, ha rinviato l'udienza al 24.6.2020;



rilevato che a tale ultima udienza la ricorrente, difesa dal legale dimissionario, chiesto ulteriore rinvio per il deposito della documentazione mensile richiesta e per la nomina di nuovo legale;

ritenuto che l'obbligo di deposito della relazione mensile, ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, l. fall. sia inderogabile e che il Tribunale non ha sospeso la decorrenza del termine mensile, nemmeno per via dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

rilevato, in ogni caso, che, anche volendo considerare sospeso il termine ai sensi del DL 18/2020, la ricorrente non ha depositato alcuna relazione, né prima né dopo il termine di sospensione processuale, né a fronte del sollecito del pre commissario e del giudice relatore né, infine dopo la prima udienza fissata e il rinvio all'uopo concesso;

visto, pertanto l'art. 161, ottavo comma e 162, secondo comma, l. fall. che dispone che alla violazione dell'obbligo di deposito delle relazioni mensili consegua l'inammissibilità della domanda di concordato;

ritenuto che la richiesta di rinvio dell'udienza non possa essere accolta posto che la ricorrente ha avuto ampia garanzia del contraddittorio e tutela del diritto/dovere di adempimento degli obblighi procedurali e che, da ultimo, anche a fronte del rinvio dell'udienza del 10.6.2020, la situazione non è mutata né si sono riscontrati comportamenti propedeutici all'adempimento degli obblighi informativi;

ritenuto infatti che il regolare flusso informativo deve essere osservato quale tutela dei creditori per i benefici conseguenti alla presentazione della domanda in bianco, posto che il termine concesso dalla legge non può essere strumentalizzato al compimento di atti elusivi della garanzia patrimoniale dell'impresa;

rilevato infine che il pre commissario ha dichiarato nelle proprie relazioni depositate nel fascicolo telematico che nemmeno a lui, nemmeno in via informale, è stata fornita alcuna documentazione da parte della società fino al 27.5.2020;

rilevato che il PM all'udienza del 24.6.2020 ha proposto istanza di fallimento;

ritenuto che la stessa è improcedibile ai sensi dell'art. 10 DL 23/20;

RIGETTA

l'istanza di rinvio dell'udienza;

DICHIARA



la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo depositata da I.C.E.R.  
S.r.l. inammissibile;

DICHIARA

l'istanza di fallimento improcedibile.


Si comunichi alla ricorrente, al pre commissario e al PM in sede.

Manda alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto al Registro delle  
Imprese.

Così è deciso nella camera di consiglio tenutasi in Pavia in data 03/07/2020

Il Presidente

Ermopia Lombardi



DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Pavia  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
03/07/2020

Il Direttore Amministrativo  
Eunice Ravelli

